



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI SIGLATO L'ACCORDO PER 2019

Il giorno 19 maggio 2020, a conclusione del confronto con l'amministrazione, è stata siglata dal Siulp l'intesa sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relativa all'anno 2019. Entro il prossimo mese di giugno, è prevista la corresponsione degli importi spettanti.

Per quel che concerne la distribuzione dei cambi turno e reperibilità, non vi sono modifiche rispetto allo scorso anno fatta eccezione per la reperibilità dei Reparti Volo di Pratica di Mare e Milano (aumentati 30 turni per entrambi come richiesto dal servizio reparti speciali) e per la Direzione Centrale di Sanità alla quale sono stati aumentati 200 cambi turno. Detti incrementi sono stati determinati per soddisfare le esigenze legate all'emergenza COVID-19 e agli accompagnamenti degli immigrati.

La disponibilità delle risorse utilizzabili ha consentito remunerare per l'anno 2019 le seguenti fattispecie:

- a) reperibilità;
- b) cambio turno;
- c) produttività collettiva;
- d) servizi resi in alta montagna;
- e) controllo del territorio.

Per le citate fattispecie saranno corrisposti compensi lordi nelle seguenti misure:

- a) € 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
- b) € 8,70 per ogni cambio turno;
- c) € 4,80 giornalieri per l'effettiva presenza;
- d) € 6,40 per ogni turno reso in alta montagna;
- e) € 5,00 per ciascun turno serale;
- f) € 10,00 per ciascun turno notturno.

I compensi relativi alle fattispecie individuate sono cumulabili.

Destinatario degli emolumenti previsti è il personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1 del d.p.r. 15 marzo 2018 n. 39.

Per quanto concerne la reperibilità, il relativo compenso è attribuito al personale al quale, ai sensi degli artt. 64, l. 121/1981 e 18 accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009, è fatto obbligo di mantenere la reperibilità nonché al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, è chiamato ad intervenire per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. Resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario ed all'eventuale recupero del giorno di riposo.

### FLASH nr. 21 – 2020

- FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI SIGLATO L'ACCORDO PER 2019
- Incontro con il Direttore per gli Istituti di Istruzione - esito
- Scorrimento delle graduatorie per i concorsi interni per la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato.
- 12° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato. Seguito ministeriale prot. 10759 del 18 maggio 2020.
- Ricorso contro la procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019
- Pignoramento stipendio: limiti per il 2020

Salvo quanto previsto dall'art. 64 l. 121/1981, non potrà farsi ricorso alla reperibilità per il personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi.

La reperibilità può essere disposta nel limite massimo della pianificazione dei turni di reperibilità annualmente stabilita per ogni ufficio dal dipartimento della pubblica sicurezza.

Il compenso per il cambio turno è attribuito:

a) nell'ipotesi di modifica, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale successivamente alla programmazione stessa;

b) nell'ipotesi di una seconda variazione, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro nell'ambito della programmazione settimanale.

Alla modifica ed alla variazione dell'orario di lavoro si procede secondo le disposizioni dell'art. 11 dell'accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009 e nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al personale impiegato nei servizi continuativi, il compenso per il cambio turno è attribuito solo alla prima modifica e alla seconda variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.

Al personale in forza presso i Reparti Mobili, ed effettivamente impiegato negli stessi, in sostituzione del compenso di cui al primo comma, spetta un compenso lordo annuo pari a € 610,00;

Al personale dei reparti mobili aggregato o trasferito presso altri uffici il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto. Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento. Ai fini del suddetto computo, sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio le fattispecie espressamente indicate per l'istituto della produttività collettiva.

al personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili nel corso dell'anno, il compenso è corrisposto in dodicesimi, con le stesse modalità'.

Il compenso per produttività collettiva è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare. Ai fini del calcolo sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio:

a) i riposi compensativi;

b) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;

c) le assenze di cui all'articolo 17 del d.p.r. n. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;

d) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;

e) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo 111 del d. lgs. n. 151/2001;

f) le assenze di cui all'articolo 8 della l. n. 219/2005;

g) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi.

Ogni ulteriore fattispecie si configura come giorno di assenza.

Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno.

Il compenso per i servizi resi in alta montagna è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente ed anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.

Il compenso per controllo del territorio è attribuito al personale effettivamente impiegato:

a) nelle fasce orarie serali e notturne

b) nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati (centri di risposta 113/112nue) e dalle sale operative o dalle sale radio delle specialità.

Lo stesso compenso spetta anche al personale che - nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle "sale operative" e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

Il compenso è attribuito allo stesso personale per i servizi svolti, rispettivamente, nelle fasce orarie 19/01 (0 18/24 0 19/24) e 01/07 (0 00/06 0 00/07) 0 22/07, remunerando il turno notturno in misura doppia rispetto a quello serale.

Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi, nelle fasce di cui al precedente comma 3, viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero dei turni di servizio effettuati.

Il compenso è cumulabile con l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147.

Lo stesso non è cumulabile con le indennità di ordine pubblico, previste dall'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 e dall'art. 10 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, e con l'indennità di missione.

L'accordo sarà oggetto di integrazione, all'atto dell'emanazione del provvedimento di ripartizione delle somme di cui all'art. 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020), di cui all'art. 1, ultimo capoverso.

In quella circostanza, le risorse rese disponibili dal predetto decreto ed eventuali risorse residue saranno distribuite secondo le modalità e gli importi che verranno definiti con l'accordo integrativo.

Il Siulp ha sollecitato l'impegno a corrispondere le somme previste dal FESI nel più breve tempo possibile. Per l'indennità di controllo del territorio il pagamento potrebbe aversi in seguito, in relazione al tempo necessario per definire sia l'esatto numero dei servizi sia gli aventi diritto.

L'accordo firmato contiene un profilo normativo assolutamente chiaro, in modo da evitare interpretazioni fantasiose e salvaguardando le assenze legittime come congedi, malattie e permessi.



#### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## **Incontro con il Direttore per gli Istituti di Istruzione - esito**

Si è tenuto il preannunciato incontro con il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione relativamente alle modalità organizzative concernenti l'organizzazione dei corsi, sia di formazione di base, di specializzazione o di aggiornamento in relazione all'attuale emergenza sanitaria.

Nel corso dell'incontro la Dottoressa Pellizzari ha comunicato che sono stati operati una serie di interventi per consentire agli Istituti di Istruzione di poter riprendere tutte le attività pur non facendo venire meno i requisiti di garanzia imposti dalle norme e dai rischi legati all'attuale emergenza da coronavirus.

Ha pertanto preannunciato che la predetta Direzione, in collaborazione con quella Centrale di Sanità e di tutte le altre a vario titolo interessate, ha predisposto dei documenti contenenti le linee guida da rispettare durante i corsi di formazione, di specializzazione o di aggiornamento.

I predetti documenti saranno poi illustrati, così come previsto dal d.lgs 81/08 ai competenti R.L.S. al fine di adempiere sia all'obbligo di informazione che i datori di lavoro hanno nei confronti del rappresentante della sicurezza, sia per raccogliere eventuali osservazioni/integrazioni che i predetti potrebbero rappresentare in funzione della peculiarità del proprio istituto di istruzione.

Ciò detto, ha comunicato, considerato l'avvio del Paese alla cosiddetta "Fase 2" e quindi al percorso che porterà alla ripresa ordinaria di tutte le attività, che oltre ai corsi di prima formazione saranno riprese anche le attività relative ai corsi interni di specializzazione e aggiornamento così come avvenuto sino all'inizio dell'emergenza sanitaria.

Ovviamente, i predetti corsi saranno articolati attraverso la didattica a distanza (ovvero con l'istituzione di un'aula virtuale nella quale è garantita la presenza in videocollegamento anche del docente con il quale i discenti potranno interagire) e con fasi residenziali che avverranno nel rispetto del distanziamento sociale e con l'utilizzo di tutti gli accorgimenti e i D.P.I. necessari, al fine di evitare possibili situazioni di contagio nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni emanate sia dagli enti preposti che dalla Direzione Centrale di Sanità.

Per i calendari e i corsi interessati si rimanda alla tabella distribuita nella circostanza, visionabile sul nostro sito al seguente link: <https://www.siulp.it/riavvio-attivita-formativa.html>.

La Dottoressa Pellizzari ha anche evidenziato la ripresa dei corsi di formazione per i concorsi interni relativi all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e vice ispettore, anche in questo caso, sempre richiamando il documento di linee guida redatto per la circostanza, i predetti corsi si svolgeranno con le modalità e-learning e didattica a distanza.

In ultimo, al fine di riprendere i corsi di formazione per agenti necessari a contrastare la grave carenza di organico che si registra per effetto dei pensionamenti, è stato rappresentato che per il concorso dei 1515 è stata predisposta una distribuzione degli stessi in ben 13 Istituti di Istruzione, coinvolgendo anche le scuole di perfezionamento, quali quella di Abbasanta.

Per poter rispettare le misure necessarie a contrastare il contagio da coronavirus, è stato previsto che i frequentatori del predetto corso (che a differenza dei precedenti avrà una durata di 8 mesi, di cui 6 di didattica e 2 di prova presso gli uffici dislocati sul territorio) saranno suddivisi in due blocchi.

Mentre il primo sarà avviato alle scuole per la frequenza dei corsi che obbligano lo svolgimento degli stessi in presenza presso le scuole (corso di tiro, tecniche operative e difesa personale, e acquisizione patente di guida), il secondo blocco comincerà la formazione tecnico-giuridica con le modalità della didattica a distanza.

Dopo circa 13 settimane, gli allievi invertiranno le modalità in modo che tutti abbiano completato l'intero programma formativo.

A tal fine, anche per andare incontro alle esigenze degli allievi in relazione alle difficoltà relative alla mobilità che in questa fase continuano a registrarsi, i predetti allievi saranno

assegnati alle scuole geograficamente più vicine alle loro città di provenienza, in tal senso l'unica criticità rappresentata riguarda gli allievi provenienti dalla Sicilia e dalla Puglia, in quanto più numerosi rispetto a quelli delle altre regioni.

Per ovviare a tale criticità, si sta organizzando una distribuzione degli stessi tenendo conto i collegamenti più semplici e certi con le varie sedi in cui insistono le scuole, cercando di tenere nella stessa struttura gli allievi che provengono dalla medesima città.

In ultimo, la Dottoressa Pellizzari ha sottolineato che attraverso l'ausilio del Centro Nazionale per il tiro di Nettuno e la Scuola Tecnica di Spinaceto, nelle richiamate linee guida che sono state predisposte, è stata data particolare attenzione a tutti quei momenti di formazione che richiedono necessariamente un contatto ravvicinato tra i discenti e gli istruttori (lezioni pratiche di scuola guida o esercitazione di tiro al poligono).

Contestualmente ha, altresì, comunicato che gli allievi dovranno comunque effettuare ulteriori 4 mesi di prova oltre ai due previsti nel percorso didattico di formazione, così come recita la normativa vigente, e che solo al termine di questi ulteriori 4 mesi e del relativo giudizio espresso, acquisiranno l'idoneità al servizio di polizia e quindi l'immissione in ruolo.

In merito alla valutazione per il conseguimento dell'idoneità, ha rappresentato che i parametri sui quali si formerà il giudizio definitivo saranno ridotti da 8 a 5 e saranno basati su elementi oggettivi in modo da ridurre il più possibile le circostanze che i giudizi possano differire tra una realtà e l'altra per la diversa sensibilità di chi lo formula, dovendosi attenere ad elementi oggettivi e non di percezione del redattore.

Il Siulp, nel dare atto dello straordinario ed encomiabile lavoro svolto dalla Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, e più in generale da tutte le Direzioni Centrali che sono state coinvolte per predisporre queste nuove modalità in relazione all'emergenza sanitaria che garantirà il prosieguo delle attività formative pur garantendo la sicurezza del personale di polizia e degli allievi, ha sottolineato la necessità che sia il personale del quadro permanente degli Istituti di Istruzione che agli allievi, sia fornita la divisa operativa e in un numero tale (più capi) in modo da poter garantire che gli utilizzatori possano sanificare i predetti capi con lavaggi frequenti avendo la possibilità di sostituirli con altri avuti in dotazione.

E' stato altresì richiesto la possibilità di avere copia delle linee guida in modo, e ferma restando la potestà attribuita agli R.L.S. che sicuramente sapranno valutare se e come integrare il lavoro già fatto, di poter aver dare un contributo, sempre in senso generale, sui documenti che sono stati predisposti.

Analoga richiesta è stata avanzata anche in merito alle procedure previste per la sanificazione del materiale e dell'armamento indispensabile al percorso formativo.

Su quest'ultimo aspetto è stata richiesta la possibilità di assegnare sin da subito l'arma in dotazione personale ad ogni singolo allievo in modo che sia lo stesso, nel rispetto delle prescrizioni individuate, ad effettuare giornalmente le operazioni di pulizia e sanificazione per evitare qualsiasi possibilità di rischio di contagio.

La Dottoressa Pellizzari, mentre ha garantito che agli allievi sarà assegnata "una valigetta individuale" nella quale sono previsti i capi di abbigliamento assegnati al singolo discente tra cui la divisa operativa, si è riservata rispetto all'assegnazione dell'arma individuale.



#### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

## Scorrimento delle graduatorie per i concorsi interni per la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato.



Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 21 maggio al Pref. Franco Gabrielli, Sig. Capo della Polizia:

*"Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,*

*la contingenza del momento ci costringe a richiamare, ancora una volta, la Sua attenzione sulla situazione degli organici, e quindi anche sullo stato dei concorsi previsti nella fase transitoria della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.*

*Il nostro senso di responsabilità, che abbiamo cercato di non far venir mai meno, ci obbliga a sollecitare un intervento che scongiuri il regresso dell'efficienza dell'apparato di pubblica sicurezza riguardo le aspettative del Paese, e anche gli immensi sforzi che la stessa Amministrazione sta*

*compiendo per dare piena e celere attuazione alle procedure straordinarie previste dal provvedimento.*

*Come già detto in precedenti occasioni, la Polizia di Stato sta scontando una consistente carenza di organico, generata da contestate scelte di passati Governi, che genereranno un vuoto di circa 40.000 unità nel prossimo decennio e che, se non troverà mirate procedure concorsuali che possano compensare tale epocale esodo, comporterà una compressione della capacità operativa dell'intera Istituzione. E ciò senza volersi soffermare sulla grave perdita di know how che avremo per effetto del fatto che non vi sarà il necessario tempo di affiancamento delle giovani leve ai colleghi che lasceranno il servizio per consentire il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze maturate.*

*La pandemia purtroppo, ha aggravato tale situazione e continuerà a determinare, ancora per un lungo tempo, ulteriori problematiche che si aggiungeranno alle difficoltà già sedimentate nel tempo, questioni complesse che, se non corrette con interventi straordinari e coraggiosi sotto il profilo amministrativo, rischiano di vanificare gli auspici formulati con il riordino delle carriere, sia rispetto all'accrescimento della professionalità, e quindi dell'operatività della mission istituzionale, che del ripianamento delle dotazioni organiche.*

*Il diffondersi del COVID-19, ha determinando un inevitabile stallo delle procedure concorsuali, ma non ha certo arrestato l'emorragia di personale che si consuma mese dopo mese in virtù dei pensionamenti.*

*Non intendiamo ridondare sulle prospettive che si appaleseranno in tutta la loro drammaticità nei prossimi mesi e, in maniera ancora più spaventosa, fra due o tre anni quando circa 18 mila colleghi, quasi esclusivamente delle qualifiche apicali dei ruoli superiori con qualifica di Ufficiali di P.G. lasceranno l'Amministrazione per il raggiungimento del limite di età.*

*Ci riferiamo, nella stragrande maggioranza dei casi, ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ovvero al fulcro delle questure, degli uffici info-investigativi, delle Specialità e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, in assenza dei quali l'azione complessiva ne risulta gravemente menomata.*

*Si paventa, in maniera sempre più tangibile innanzi a noi, il rischio che l'efficienza della nostra Amministrazione possa essere erosa al punto da non poter garantire efficientemente la funzionalità e la tenuta del sistema sicurezza.*

*Riteniamo quindi imprescindibile dover ragionare su determinate situazioni dettate da questa straordinaria emergenza, le quali, se non affrontate per tempo con provvedimenti audaci, rischiano di compromettere non solo l'Amministrazione di pubblica sicurezza, ma anche i diritti fondamentali dei cittadini.*

*Conosciamo le difficoltà insite nelle misure che stiamo per chiederLe di valutare, ma si tratta di una soluzione che per il SIULP, in questo preciso momento, pare l'unica percorribile per poter scongiurare rovinosi scenari futuri.*

*Si tratta di interventi che potrebbero essere immediatamente adottati senza dover ricorrere necessariamente alle estenuanti e dilatorie trafale legislative, le quali, oltre a protrarre i tempi, ci proietterebbero nello scenario dianzi prospettato.*

*Prendendo dunque spunto dal recente scorrimento della graduatoria del concorso per 501 Vice Ispettori, rispetto al quale il secondo provvedimento correttivo al riordino ha permesso di*

*selezionare ulteriori 370 colleghi su un totale di circa 525 idonei, ci sia consentito osservare che, a nostro parere, non paiono sussistere insormontabili ostacoli per la deroga ai limiti stabiliti dalle previsioni concorsuali, individuando soluzioni che consentano di avviare tutti gli idonei al corso di formazione, soprattutto in costanza di provvedimenti normativi emergenziali.*

*Il riferimento più immediato, come ovvio, è rivolto in prima analisi al concorso appena detto, ma deve considerarsi estensibile a tutti i prossimi concorsi previsti nella fase transitoria dettata dal D.Lgs. 95/2017.*

*Il provvedimento suggerito, ancora una volta, fa riferimento alla norma che stabilisce la percentuale massima al 50% per l'accesso al concorso per Vice Ispettore dai ruoli interni, riservando il residuo ai concorsi pubblici.*

*Riaffermiamo la nostra assoluta convinzione che sia necessario, in questo momento, mettere in campo ogni utile iniziativa che consenta di superare il predetto vincolo che ostacola l'ampliamento delle graduatorie pur prevedendo, sin da ora le modalità con cui restituire i posti "presi in prestito" dal contingente riservato ai concorsi pubblici in relazione ai pensionamenti che si verificheranno nell'immediato futuro, e in particolare negli anni 2022 e 2023 nei quali conteremo poco meno di ventimila pensionamenti, la cui maggioranza interesseranno proprio le qualifiche del ruolo ispettori.*

*Da sottolineare che una preclusione, per quanto riguarda l'ampliamento dei 501 vice ispettori, riguarderebbe poco più di 150 colleghi, che allo stato attuale per le motivazioni appena esposte non beneficerebbero dello scorrimento della graduatoria, nonostante un iter concorsuale particolarmente impegnativo e selettivo.*

*L'inevitabile allungamento delle procedure concorsuali pubbliche attesa l'emergenza sanitaria in atto, non permetterà, nei tempi stringenti che la situazione richiede, l'effettuazione dei concorsi necessari a compensare le carenze di ispettori in organico.*

*Infatti, quandanche dovessero essere banditi concorsi, come il prossimo bando che prevede l'assunzione di 600 vice ispettori, valutati i tempi necessari allo svolgimento delle procedure concorsuali, la ridotta disponibilità di posti negli istituti di istruzione e il lungo corso di formazione, a voler essere ottimisti, la disponibilità di poche centinaia di nuovi Ufficiali di P.G. si avrebbe non prima di 2/3 anni.*

*E' del tutto evidente, insomma, che se non si agirà con un intervento straordinario, almeno nella fase transitoria che coincide con quella della maggiore emorragia di uscite dall'organico, in maniera essenziale e strutturata per i concorsi interni banditi sino al 2023, le circa 24 mila unità previste a regime per il ruolo degli ispettori resteranno un dato del tutto ipotetico e irraggiungibile poiché permarranno, anzi aumenteranno, le attuali carenze di organico.*

*E' in quest'ottica che riteniamo ragionevole ipotizzare di avviare al corso di formazione tutti gli idonei delle procedure del concorso per 501 Vice Ispettori e tutti gli altri che dovessero risultare tali nei concorsi interni banditi - quello relativo ai 263 e ai 614 Vice Ispettori - ma anche per quelli che dovessero risultare per i concorsi che saranno banditi da qui ai prossimi anni per tutta la fase transitoria.*

*Lo strumento che a nostro avviso risulta essere quello più adeguato, per immediatezza e per gli adempimenti giuridici ed economici connessi, resta quello già utilizzato in passato per analoga situazione enucleato nell'art.2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 95/2017. Attingere cioè al numero di posti necessari alla copertura di eventuali scorrimenti delle graduatorie dei concorsi interni da quelli accantonati per i concorsi pubblici, per poi restituirli man mano, sulla base dei pensionamenti che vi saranno, ad ogni futuro concorso.*

*Atteso quanto sopra, con la presente siamo a richiederLe un momento comune di riflessione sull'argomento nell'ambito di uno specifico incontro, ove poter discutere dettagliatamente sulle soluzioni prospettate e sugli eventuali strumenti normativi che potrebbero dare corso alla vicenda.*

*Sicuro che l'argomento troverà la Sua cortese attenzione, come sempre accade per tutte le questioni che attengono al benessere e alle legittime aspirazioni del personale, per di più finalizzate al buon andamento e al funzionamento dell'Amministrazione, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro cogliendo l'occasione per inviare cordiali saluti e rinnovare sensi di elevata e rinnovata stima."*

## 12° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato. Seguito ministeriale prot. 10759 del 18 maggio 2020.



Riportiamo il testo della circolare n. 0010874 del 20.05.2020 emanata dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

Si fa seguito alla circolare prot. nr. 10759 del 18 maggio u.s., avente ad oggetto "12° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato. Disposizioni organizzative".

In considerazione dei quesiti pervenuti, si precisa che le attività formative dovranno essere svolte esclusivamente "on line", attraverso rete internet (al domicilio) o intranet (presso l'Ufficio o reparto di appartenenza), con il necessario supporto di webcam, per la fruizione delle lezioni con docenti in aula virtuale. Durante lo svolgimento delle suddette lezioni, i frequentatori non sono tenuti ad indossare l'uniforme ma dovranno vestire un abbigliamento consono.

Si evidenzia altresì che il servizio di help desk didattico potrà essere attivato solo attraverso la piattaforma; le risposte ai quesiti, invece, saranno inoltrate direttamente all'indirizzo di posta elettronica corporate del frequentatore.

Ogni ulteriore dettaglio in merito è disponibile nell'apposito VADEMECUM predisposto ad use dei partecipanti al corso che, come precisato nella richiamata circolare, sarà disponibile sul portale *Doppiavela*.

In ultimo, si forniscono i punti di contatto presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno, da interessare, durante lo svolgimento del corso, ognuno per gli aspetti di propria competenza:

Ufficio Studi: Commissario Medea CANTA — tel: 06/985623213 — mail: [medea.eanta@poliziadistato.it](mailto:medea.eanta@poliziadistato.it);

Ispettore Superiore Roberto RUSSO — tel: 06/985623213 — mail: [roberto.russo@interno.it](mailto:roberto.russo@interno.it);

Ufficio Corsi: Commissario Esterina LUCCHETTI tel: 06/985623260 — mail: [esterina.lucchetti@poliziadistato.it](mailto:esterina.lucchetti@poliziadistato.it)

Ispettore Superiore Francesco CROSARA tel: 06/985623196 — mail: [francesco.crosara@poliziadistato.it](mailto:francesco.crosara@poliziadistato.it)

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare  
Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## **Ricorso contro la procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019**



Nel nr. 30 del 27 luglio 2019 di questo notiziario flash avevamo reso edotti i nostri lettori in relazione al Ricorso presentato dal SIULP presso il TAR del Lazio, per far valere i diritti degli idonei esclusi, a causa del mutamento dei requisiti, dalla Procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetta con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019.

Oggi possiamo affermare che il contenzioso azionato dal Siulp ha ottenuto il risultato sperato. Invero, Con sentenza non definitiva nr. 05340/2020 REG.PROV.COLL. del 20 maggio 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha ritenuto, come richiesto dai nostri legali, di sottoporre la questione

al vaglio della Corte Costituzionale.

Per chi non avesse seguito l'iter del contenzioso, ricordiamo che Il procedimento è stato introdotto Con ricorso collettivo notificato al Ministero dell'Interno il 1 luglio 2019. Tale ricorso era finalizzato ad ottenere l'annullamento:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, delle Tabelle A, B e C allegate al predetto decreto;

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della predetta graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti P.S., interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti P.S. nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto.

I ricorrenti avevano tutti conseguito una votazione compresa nella fascia 8,750 – 8,250 decimi e, ciononostante, erano stati esclusi dallo scorrimento per l'assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, disposto con l'ultimo decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, poiché non in possesso dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa sopravvenuta.

In fase cautelare, il TAR de Lazio, aveva accolto l'istanza cautelare ammettendo i ricorrenti, con riserva, alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982.

Dopo alterne vicende, che registravano la proposizione di motivi aggiunti, e l'inerzia dell'amministrazione, il TAR emanava una ulteriore ordinanza cautelare ordinando all'Amministrazione di sottoporre una parte dei ricorrenti originari, alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, anche mediante l'espletamento di una sessione integrativa, entro 45 giorni.

L'amministrazione restava inadempiente anche a questa ulteriore ordinanza, e Il TAR, con ordinanza del 12 maggio 2020, pur deplorando la omessa esecuzione delle precedenti ordinanze cautelari, ritenendo oramai la causa matura per la decisione di merito, fissava, all'uopo, apposita udienza pubblica per il 12 maggio 2020.

Nella citata udienza, il collegio concludeva nel senso che la decisione di merito sulla questione dedotta in giudizio, presupponeva necessariamente la soluzione della questione

di legittimità costituzionale della norma recata dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'articolo 11 del decreto-legge numero 135 del 2018, introducendo il comma 2 bis, con specifico riferimento alla lettera b), nella parte in cui stabilisce che si procederà all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito "purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".

Per tale ragione il Collegio, ritenendo fondata la questione di legittimità sollevata dagli avvocati del Siulp, determinava di sollevarla con apposita ordinanza a emanarsi, per portarla all'attenzione del giudice delle leggi. Riferiremo su queste pagine sugli sviluppi ulteriori della vicenda.



**NOVITA' 2020** Aggiornato con le nuove norme sul personale delle Forze di Polizia.

2020 I codici vigenti  
Con le nuove norme interpellazioni e le sanzioni in tema di Covid 19

**CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI PER LE FORZE DELL'ORDINE**

2020 I codici vigenti  
Aggiornato con i decreti 21 dicembre 2019, n. 172 e n. 173. Nuovo testo sul personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

**IL TULPS E LE LEGGI COMPLEMENTARI**

**PRENOTALI PRESSO LA TUA SEGRETERIA SIULP**

in offerta a **23,00 euro** **21,00 euro**  
Fino ad esaurimento scorte

### **Pignoramento stipendio: limiti per il 2020**

Il pignoramento dello stipendio segue delle regole particolari dettate dall'art. 545 del codice di procedura civile, che integrano la disciplina generale del pignoramento dettata dagli artt. 491 ss. c.p.c. il quale dispone, in linea generale, che le somme dovute al lavoratore a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura massima di un quinto (a meno che non si tratti di crediti alimentari).

In determinati casi, però, il pignoramento dello stipendio può incontrare un limite di diverso tipo: infatti, se esso ha come oggetto delle somme già accreditate su un conto bancario o postale, può essere effettuato solo sull'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (art. 545, comma ottavo, c.p.c.).

Poiché quest'ultimo parametro rappresenta un valore di importo variabile, in quanto viene aggiornato di anno in anno dall'Inps, si rende necessario conoscerne il nuovo valore per calcolare correttamente i limiti del pignoramento stipendio 2020.

Il valore dell'assegno sociale 2020 è stato reso noto con circolare Inps n. 147 dell'11 dicembre 2019, calcolato sulla base delle variazioni statistiche stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 15 novembre 2019.

Tale variazione percentuale (finalizzata alla perequazione delle pensioni in relazione agli indici dei prezzi al consumo) è stata determinata in aumento nella misura dello 0,4% rispetto all'anno precedente.

Di conseguenza, l'importo mensile dell'assegno sociale 2020 risulta pari ad euro 459,83. Si tratta, quindi, di un valore leggermente superiore rispetto ai 457,99 euro del 2019.

Ciò significa che, stante il disposto del citato ottavo comma dell'art 545 c.p.c., nel 2020 il pignoramento di uno stipendio che sia già stato accreditato su un conto bancario o postale potrà effettuarsi solamente sulle somme eccedenti euro 1.379,49 euro, rappresentando tale importo esattamente il triplo del valore dell'assegno sociale.

A titolo di esempio, se sul conto del debitore è stato accreditato uno stipendio pari a 1.600 euro, sarà possibile sottoporre a pignoramento solamente l'importo eccedente la soglia sopra esaminata.

Per conoscere l'importo pignorabile, dunque, sarà sufficiente un semplice calcolo, sottraendo dalla somma presente sul conto l'importo corrispondente al triplo dell'assegno sociale: quindi, nel nostro esempio, 1.600 euro - 1.379,49 euro = 220,51 euro. Tale cifra indica, pertanto, l'importo pignorabile dal creditore nel caso proposto.

Ricordiamo che, in base alla disciplina codicistica, lo stipendio può essere pignorato per diversi motivi, ai quali sono ricollegati specifici limiti individuati dalla legge.

Nel dettaglio, il pignoramento dello stipendio per crediti alimentari può essere effettuato nella misura autorizzata dal presidente del tribunale (art. 545 comma terzo), mentre per tributi non pagati e per ogni altro credito è possibile pignorare al massimo un quinto dello stipendio (art. 545 comma quarto).

Se sussistono entrambi i tipi di causa (alimenti e tributi o altro credito) il pignoramento complessivo non può riguardare più della metà dell'importo dello stipendio (art. 545 comma quinto).

Tali limiti operano anche in caso di accredito dello stipendio su conto bancario o postale, se questo avviene alla data del pignoramento o in un momento successivo (art. 545 comma ottavo, seconda parte).

A norma dell'ultimo comma dell'articolo in esame, se i limiti sopra indicati vengono superati, il pignoramento risulta parzialmente inefficace e tale circostanza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

